

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
374/2017/R/EEL

**REVISIONE DELLE TEMPISTICHE DI DETERMINAZIONE E
PUBBLICAZIONE DI ALCUNI CORRISPETTIVI DI
DISPACCIAMENTO**

Mercato di incidenza: energia elettrica

25 maggio 2017

Premessa

Prendendo le proprie mosse da alcune considerazioni esposte nel documento per la consultazione 204/2017/R/com, il presente documento si pone l'obiettivo di rivedere le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni corrispettivi di dispacciamento al fine di garantire la possibilità, sia in relazione all'offerta PLACET (Offerte a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) sia in relazione a ogni altra offerta sul libero mercato, di applicare in maniera "passante" anche i corrispettivi di dispacciamento (non solo i corrispettivi di trasmissione, di distribuzione, di misura nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema definiti dall'Autorità ex ante rispetto al trimestre a cui si riferiscono), introducendo semplificazioni sia per i venditori sia per i clienti finali e una riduzione degli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti in forma scritta entro e non oltre il 26 giugno 2017.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565351/290
e-mail: mercati-ingrosso@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1 Introduzione

- 1.1 Con il documento per la consultazione 204/2017/R/com, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha presentato i propri orientamenti in merito all’introduzione delle “Offerte a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela” (di seguito: offerte PLACET) per l’energia elettrica e per il gas naturale e in merito alla revisione delle condizioni contrattuali non economiche delle altre offerte di mercato libero.
- 1.2 Gli interventi che l’Autorità intende operare rispondono all’esigenza di promuovere la comprensione delle offerte commerciali presenti sul mercato libero da parte dei clienti finali attraverso, da un lato, l’individuazione di un’offerta facilmente comprensibile e comparabile tra venditori (offerta PLACET) e, dall’altro, la definizione di condizioni contrattuali minime inderogabili per tutte le offerte del mercato libero, a tutela del cliente finale.
- 1.3 Il documento per la consultazione 204/2017/R/com, per quanto qui rileva, ha evidenziato che, nell’ambito dell’offerta PLACET, l’Autorità è orientata a prevedere che siano applicati in maniera “passante”, vale a dire fatturati al cliente finale in misura uguale a quanto fatturato da Terna all’utente del dispacciamento, i seguenti corrispettivi di dispacciamento:
 - i. corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*);
 - ii. corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - iii. corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - iv. corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - v. corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, per la parte definita dall’Autorità.
- 1.4 Le attuali modalità di determinazione e pubblicazione da parte di Terna del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*) sono definite dai commi 44.1, 44.2 e 44.3 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 (di seguito: deliberazione 111). Tale corrispettivo, in particolare, viene determinato e pubblicato su base trimestrale entro il giorno 25 del primo mese del trimestre in cui trova applicazione, il che non rende possibile, in relazione a esso, la puntuale applicazione del principio di applicazione “passante” in caso di fatturazione scorrevole per i clienti fatturati tra l’inizio del primo mese del trimestre e il giorno della sua pubblicazione, determinando in questi casi la necessità di procedere a una fatturazione in acconto e conguaglio con i conseguenti aggravii in termini gestionali per i venditori e di aumento di complessità per i clienti finali. In alternativa, occorrerebbe internalizzare il rischio di variazione di tale corrispettivo, ciò comportando, in ogni caso, un incremento di oneri che finirebbero per scaricarsi, in ultima analisi, sui clienti finali.

- 1.5 Quanto osservato vale sia per l'offerta PLACET sia per le altre offerte del mercato libero. Infatti, sul mercato libero i venditori spesso propongono contratti che prevedono l'applicazione passante dei corrispettivi applicati da Terna, con la conseguente complicazione legata alle modalità di fatturazione di cui sopra.
- 1.6 Ulteriori corrispettivi pubblicati dopo l'inizio del periodo cui si riferiscono, pur non ricompresi nella modalità "passante" dal documento per la consultazione 204/2017/R/com, sono il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica e il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema per la parte determinata da Terna. Infatti essi, rispettivamente ai sensi del comma 44bis.1 e del comma 45.1 della deliberazione 111, sono calcolati e pubblicati mensilmente entro il 25 del mese successivo a quello di competenza. Sebbene tali corrispettivi siano, di norma, di entità molto più contenuta rispetto all'*uplift*, anche in questo caso a oggi si rende necessario procedere a una fatturazione in acconto e conguaglio, con gli aggravii sopra richiamati.
- 1.7 Le considerazioni sopra esposte in merito ad alcuni corrispettivi di dispacciamento non trovano applicazione in relazione ai corrispettivi di trasmissione, di distribuzione, di misura nonché a quelli a copertura degli oneri generali di sistema, essendo già tutti definiti dall'Autorità *ex ante* rispetto al trimestre a cui si riferiscono.

2 Orientamenti dell'Autorità

- 2.1 Al fine di garantire la possibilità, sia in relazione all'offerta PLACET sia in relazione a ogni altra relazione commerciale sul libero mercato, di applicare in maniera "passante" anche i corrispettivi di dispacciamento, introducendo semplificazioni sia per i venditori sia per i clienti finali, si ritiene pertanto opportuno prevedere che:
 - a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*) continui ad essere determinato da Terna su base trimestrale ma entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito. Esso potrebbe essere calcolato come rapporto tra:
 - la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, del saldo tra oneri e proventi in capo a Terna per ciascuna delle voci elencate nel comma 44.1 della deliberazione 111¹ e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo e

¹ Ad eccezione del saldo dei proventi e oneri relativo ai conguagli per illuminazione pubblica e per le rettifiche di *settlement* e tardivi per i quali Terna potrebbe fare riferimento ai dati di consuntivo che, ai sensi del Testo Integrato *Settlement*, sono determinati entro il 25 luglio (quindi in tempo utile per la stima

- la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito.

Tale modalità di calcolo è analoga a quella attuale per quanto riguarda le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 44.1 della deliberazione 111 (non cambierebbero nemmeno i mesi a cui la stima è riferita ma solo il periodo in cui tale stima viene effettuata che verrebbe anticipato di un mese), mentre è differente in relazione alle altre voci del comma 44.1 della deliberazione 111 per le quali attualmente si fa riferimento ai dati effettivi del trimestre precedente. Qualora trovasse attuazione l'orientamento qui esposto, in occasione della prima attuazione, occorrerebbe pertanto definire una modalità di recupero (ad esempio su un orizzonte semestrale) del saldo tra oneri e proventi in capo a Terna in relazione alle richiamate altre voci del comma 44.1 della deliberazione 111 che altrimenti non troverebbero copertura.

In alternativa, si potrebbe ipotizzare che il saldo tra oneri e proventi in capo a Terna per le voci di cui alle lettere da e) a l) del comma 44.1 della deliberazione 111 (per le quali attualmente si fa riferimento ai dati effettivi del trimestre precedente) continui a essere riferito ai soli dati a consuntivo disponibili al momento della stima stessa. Una siffatta scelta potrebbe essere opportuna per dare continuità alle modalità tuttora vigenti (benché il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento verrebbe definito con un mese di anticipo rispetto alla situazione attuale), tenendo conto della limitata incidenza di tali saldi in capo a Terna;

- b) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica venga determinato da Terna su base trimestrale e pubblicato dalla medesima Terna entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito. Esso potrebbe essere calcolato come rapporto tra:
 - la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, degli oneri in capo a Terna per ciascuna delle voci elencate nel comma 44bis.1 della deliberazione 111 e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo e
 - la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito.

Tale modalità di calcolo è differente rispetto a quella attuale. Infatti attualmente il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica viene definito mensilmente sulla base dei dati effettivi del mese precedente. Qualora trovasse attuazione l'orientamento qui esposto, in occasione della prima attuazione, occorrerebbe pertanto definire una modalità

del IV trimestre prevista a settembre) e il 15 dicembre (quindi in tempo utile per la stima del I trimestre dell'anno successivo prevista proprio in quei giorni.

di recupero (ad esempio su un orizzonte semestrale) degli oneri in capo a Terna che altrimenti non troverebbero copertura;

- c) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (limitatamente alla parte determinata da Terna) venga determinato da Terna su base trimestrale e pubblicato dalla medesima Terna entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito. Esso potrebbe essere calcolato come rapporto tra:
- la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, degli oneri in capo a Terna connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 64 della deliberazione 111 e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo e
 - la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito.

Tale modalità di calcolo è differente rispetto a quella attuale. Infatti attualmente il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (limitatamente alla parte determinata da Terna) viene definito mensilmente sulla base dei dati effettivi del mese precedente. Qualora trovasse attuazione l'orientamento qui esposto, in occasione della prima attuazione, occorrerebbe pertanto definire una modalità di recupero (ad esempio su un orizzonte semestrale) degli oneri in capo a Terna che altrimenti non troverebbero copertura.

<p><i>SI. Si ravvisano criticità in merito a quanto qui prospettato? Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere avanzate? Perché?</i></p>
